

L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN ITALIA

Torino, 6 novembre 2017

Ing. Remo Giulio Vaudano Consiglio Nazionale Ingegneri

SOMMARIO

1)	LA DEFINIZIONE DI "PROFESSIONE"	3
2)	LE PROFESSIONI NELLA STORIA	7
3)	LA LEGGE ISTITUTIVA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI	11
4)	LE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI	17
5)	I COMPITI E LE FUNZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI	18
6)	LA DIPENDENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA MAGISTRATURA PROFESSIONALE	23
7)	LA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI	25
8)	GLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI	26
9)	IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI	29
10)	L'ALBO PROFESSIONALE	32
11)	IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	37
12)	L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	41
	IL CODICE DEONTOLOGICO	54

Con il termine <u>professioni liberali</u> si intendono oggi le attività intellettuali per l'esercizio della quale sia richiesta la laurea o una particolare abilitazione

prevalenza della CONOSCENZA

Le <u>professioni regolamentate</u> sono quelle che sono state considerate meritevoli di una tutela speciale - a tutela dei cittadini e della società - in quanto il loro esercizio può provocare conseguenze gravi in caso di incapacità o di scorrettezze

prevalenza della RESPONSABILITA'

I criteri di distinzione tra l'accezione del termine di uso comune e un professionista che esercita una professione regolamentata sono essenzialmente due:

- il lavoro del professionista è tecnico, basato sulla conoscenza sistematica o sulla dottrina acquisita solo tramite una formazione di tipo superiore;
- il professionista aderisce ad una serie di norme deontologiche specifiche.

Le norme deontologiche relative al rapporto relazionale con i clienti impongono che:

- il professionista sia impersonale e obiettivo,
- il professionista limiti la relazione al compito tecnico ed eviti implicazioni emotive,
- il professionista sia imparziale, cioè che non discrimini, che fornisca servizi uguali per tutti senza coinvolgimenti personali.

DI CONSEGUENZA, IL GRADO DI PROFESSIONALIZZAZIONE VIENE VALUTATO NON SOLTANTO IN TERMINI DI SUCCESSO NELLA RIVENDICAZIONE AD UNA COMPETENZA TECNICA ESCLUSIVA, MA ANCHE ATTRAVERSO IL GRADO DI ADESIONE ALL'IDEALE DEL SERVIZIO E ALLE SUE NORME DI SOSTEGNO PROPRIE DEL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE.

Nuova e più completa definizione di professione:

Attività caratterizzata da competenze intellettuali e tecnico-scientifiche relativamente elevate, che hanno ricevuto il riconoscimento dello Stato e che applicano in modo differenziato sistemi di conoscenza formale, prodotti nelle Università, a problemi caratterizzati da un elevato grado di indeterminatezza nel contesto di mercati chiusi o almeno protetti.

Questa definizione si adatta bene anche alle professioni riconosciute in Italia, per esercitare le quali è necessario essere iscritti in appositi Albi tenuti dai rispettivi Ordini (per le attività per il cui esercizio occorra la laurea) e Collegi professionali (quando è sufficiente un diploma) e regolate dall'articolo 2229 e seguenti del Codice Civile (Delle professioni intellettuali).

La storia delle professioni risale all'antichità classica, ma esse hanno assunto un particolare rilievo soprattutto nelle moderne società industriali.

Il termine "professione" cominciò ad essere utilizzato nel XVI secolo. Il mondo antico, pur conoscendo le figure del medico, del giurista e del sacerdote, non possiede un termine corrispondente.

E' infatti soltanto con il Medioevo che questo genere di occupazioni comincia ad essere esercitato da persone che hanno ricevuto una formazione scientifica, formale e prolungata. L'applicazione della scienza ai problemi quotidiani altrui sembra segnare la nascita delle professioni come gruppo speciale di occupazioni.

Prima dell'inizio del XIX secolo il riconoscimento di nuove professioni fu un processo estremamente lento, ma negli ultimi centocinquanta anni le professioni si sono moltiplicate velocemente.

Per spiegare questa crescita bisogna considerare prima di tutto la rivoluzione meccanica e il progresso delle scienze che diede origine agli Ingegneri, ai chimici e ai fisici, e la conseguente rivoluzione sociale che comportò una domanda di specialisti intellettuali per far funzionare i nuovi e complicati macchinari.

Se si ripercorrono gli ultimi due secoli, durante i quali furono istituite le libere professioni in Italia, si possono distinguere quattro fasi:

- La prima coincide con le due leggi relative alle professioni di Avvocato (1874) e di Notaio (1875); queste leggi vengono emanate nel periodo in cui si gettano le fondamenta del nuovo Stato unitario.
- La seconda fase vede l'istituzione della professione di Ragioniere (1906), negli anni del grande sviluppo del capitalismo industriale italiano, e delle tre professioni sanitarie: i Medici, i Veterinari e i Farmacisti (1910).

- Negli anni Venti si assiste all'introduzione della terza generazione di professioni intellettuali, rese mature dagli sviluppi delle relative discipline e dall'azione professionalizzante delle rispettive associazioni e scuole professionali: Ingegneri, Architetti, Agronomi, Periti Agrari, Geometri, Chimici, Periti Industriali e Dottori Commercialisti.
- Nell'ultima generazione di libere professioni sono comprese le nuove professioni dell'area sanitaria (ostetriche, infermieri, tecnici di radiologia) e i giornalisti, attraverso la legge istitutiva del 1963.

In Italia la scelta operata fin dall'inizio del XX secolo è stata quella di dare una grande importanza ai valori etici e di costituire enti "istituzionali" - gli Ordini e i Collegi professionali - finalizzati alla verifica e al controllo dei comportamenti dei professionisti, con il potere di erogare sanzioni di carattere disciplinare.

Una vera e propria "magistratura etica" facente capo al Ministero della Giustizia

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

Istituì in ogni provincia un Ordine degli Ingegneri (inizialmente *Ordine degli Ingegneri e degli Architetti*) come ente con finalità di interesse pubblico al quale l'iscrizione era obbligatoria per poter esercitare la professione, e con compito specifico di magistratura professionale in campo etico.

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto

Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi dei lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti

Legge 25 aprile 1938, n. 897

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

Tali norme in realtà non vennero applicate per tutto il ventennio fascista e gli Ordini non vennero costituiti.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali

Con tale decreto furono introdotte le norme per l'elezione dei Consigli degli Ordini e delle Commissioni Centrali (ora Consigli Nazionali).

Da allora gli Ordini degli Ingegneri hanno assunto la struttura che hanno attualmente, sempre facendo riferimento alla legge istitutiva 1395/1923 e al Regio Decreto 2537/1925, tuttora parzialmente in vigore malgrado siano trascorsi quasi 80 (!) anni.

L'articolo 51 del Regolamento di cui al R.D. 2537/1925 fissa l'oggetto e i limiti della professione di ingegnere:

"Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

I criteri fondamentali del sistema ordinistico, così come stabilito dalle norme citate sono:

- Ordini trasformati in enti istituzionali di diritto pubblico
- Compiti istituzionali di tutela dei cittadini e non dei professionisti
- Tutela e garanzia della competenza professionale
- Controllo del corretto comportamento degli iscritti
- Predisposizione degli appositi Codici deontologici
- Emanazione delle Leggi tariffarie

4. LE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

In questi ultimi anni, a partire dal **Decreto Legge 13/08/2011, n. 138** (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n. 148), sono state emesse importanti disposizioni legislative con le quali è stata di fatto avviata la riforma degli ordinamenti professionali.

Il **D.P.R.** 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148") ha introdotto nuovi compiti istituzionali per gli Ordini e nuovi obblighi per gli Iscritti.

Dal punto di vista giuridico, gli Ordini e i Collegi professionali costituiscono, nell'ordinamento italiano, enti di diritto pubblico in quanto perseguono finalità pubbliche, sono istituiti per legge ed il loro funzionamento è governato da leggi.

Tale natura giuridica viene ad esistere quando l'esercizio di una determinata professione viene ad assumere un interesse sociale, cioè pubblico.

La funzione fondamentale di un Ordine professionale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività delicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

Per schematizzare, i **compiti istituzionali** che un Ordine deve svolgere, sono:

- procedere alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo;
- stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento; amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- dare, a richiesta, pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.

Esiste di fatto un'ulteriore attività che caratterizza gli Ordini professionali, di rilevanza esterna e non esplicitamente prevista dagli atti costitutivi:

si tratta della rappresentanza della categoria, con funzioni di promozione e di valorizzazione che implicano non pubblicità, ma informazione e trasparenza.

La funzione più rilevante degli Ordini, tuttavia, quella che maggiormente può giustificare la loro istituzione pubblica, è quella relativa alla disciplina professionale.

Gli Ordini professionali non si limitano a dettare le regole deontologiche, ma rientra fra i compiti ad essi assegnati anche quello di vigilare affinché le regole vengano rispettate e, a tal fine, è conferito loro il potere disciplinare.

I Consigli provinciali si attivano nella loro peculiare funzione disciplinare ogni volta che un loro iscritto compia consapevolmente e volontariamente atti lesivi dell'etica professionale e in contrasto con i valori del decoro e del prestigio che le norme di deontologia si propongono di salvaguardare.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ha introdotto <u>nuovi compiti istituzionali</u> per gli Ordini e <u>nuovi obblighi per gli Iscritti</u>, in particolare:

- l'istituzione dell'<u>Albo unico nazionale</u> degli Iscritti agli Ordini;
- l'ammissibilità della <u>pubblicità informativa</u> avente ad oggetto le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale;
- l'obbligo di stipulare idonea <u>assicurazione</u> per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale;
- l'obbligo per chi svolge la professione di curare il <u>continuo e</u>
 costante aggiornamento della propria competenza
 professionale, mediante il sistema dei crediti formativi professionali
 (CFP), soggetto a controllo da parte dell'Ordine;

6. LA DIPENDENZA DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA E LA MAGISTRATURA PROFESSIONALE

Gli Ordini e i Collegi professionali si trovano sotto l'alta sorveglianza del Ministero della Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Gli Ordini professionali, compreso anche quello degli Ingegneri, per il fatto di avere un potere disciplinare sui loro iscritti, hanno il carattere di "Magistratura Professionale".

Il Ministero della Giustizia realizza quella vigilanza dello Stato – prevista dall'articolo 2229 del Codice Civile – sugli Ordini e i Collegi, che, configurati come enti pubblici, organizzano le professioni, curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare, esprimendo il riconoscimento del valore sociale della professione.

6. LA DIPENDENZA DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA E LA MAGISTRATURA PROFESSIONALE

Sussiste un interesse pubblico allo svolgimento corretto delle professioni e di questo interesse sono garanti il Ministero della Giustizia e le Procure generali e le Procure della Repubblica, che hanno iniziativa disciplinare nei riguardi degli iscritti agli Albi. Il PM, ad esempio, può chiedere ai Consigli degli Ordini e dei Collegi di avviare un procedimento disciplinare nei riguardi degli iscritti.

Oggi la vigilanza del Ministero della Giustizia significa che il Guardasigilli può sciogliere un Consiglio di un Ordine, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

7. LA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

Comunemente si parla dell'Ordine come se esso fosse unico per tutto il territorio nazionale, ma ciò è vero soltanto per alcune professioni, come ad esempio quella dei Biologi o, fino a poco tempo fa, quella dei Geologi.

La situazione per la professione di Ingegnere è diversa: in ogni Provincia italiana esiste un Ordine degli Ingegneri, che pur essendo governato dalle medesimi leggi di tutti gli altri, è autonomo e, allo stato attuale della legislazione, non deve rispondere ad altri che all'Autorità Giudiziaria da cui è controllato.

Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza. Per potersi iscrivere in un Ordine Provinciale di Ingegneri, bisogna dimostrare di possedere la residenza anagrafica oppure la sede della propria attività professionale nel territorio della Provincia che è circoscrizione dell'Ordine.

8. GLI ORDINI PROVINCIALI (TERRITORIALI)

Gli Ordini degli Ingegneri sono diretti da un **Consiglio Territoriale** formato, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

8. GLI ORDINI PROVINCIALI (TERRITORIALI)

I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio dell'Ordine elegge tra i propri componenti un Presidente iscritto alla sezione A dell'albo, un Segretario e un Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea.

8. GLI ORDINI PROVINCIALI (TERRITORIALI)

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria degli Iscritti viene convocata annualmente.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Nessun pagamento, oltre quelli sopraindicati, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

9. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

L'organismo che rappresenta tutti gli Ordini provinciali degli Ingegneri a livello nazionale è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha sede a Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Esso è costituito da 15 membri che rimangono in carica cinque anni. Essere membri del Consiglio Nazionale implica l'incompatibilità con una carica all'interno di un Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Nazionale viene eletto dai Consigli Provinciali degli Ordini, che in un'apposita seduta contemporanea in tutta Italia, deliberano i quindici nominativi che intendono eleggere scelti tra coloro che si sono candidati per ciascuna sezione dell'Albo. Il numero di voti a disposizione di ogni Consiglio Provinciale è in funzione del numero degli iscritti al rispettivo Ordine, secondo un meccanismo che determina un peso relativamente maggiore agli Ordini meno numerosi.

9. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione;
- la funzione di referente del Governo in materia professionale.

9. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera

ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività

e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento.

L'Albo professionale è un documento nel quale sono contenuti in Ordine alfabetico le generalità - nome, cognome, data e luogo di nascita - dei professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione, nonché altre indicazioni personali, come la data di iscrizione, il domicilio, la residenza, l'eventuale specializzazione.

L'Albo è messo a disposizione del pubblico gratuitamente affinché gli interessati possano prendere conoscenza dei dati contenuti.

Gli Albi sono documenti pubblici, di natura pubblicistica, perché costituiscono uno strumento tecnico indispensabile per il funzionamento delle libere professioni, hanno carattere amministrativo e sono destinati a dare certezza giuridica a coloro che li consultano allo scopo di avvalersi dell'opera professionale di uno o più iscritti.

Gli Albi consentono il controllo e la vigilanza che sui singoli iscritti viene esercitata dagli enti professionali e dalle pubbliche autorità.

L'Albo è tenuto dall'ente professionale di diritto pubblico competente, il quale provvede a tale compito a mezzo di apposito funzionario o ufficio.

Normalmente, gli Albi sono a numero aperto, consentendo l'iscrizione a tutti coloro che abbiano i requisiti necessari, superando un Esame di Stato che non prevede limitazioni circa la quantità di coloro che possono superarlo. Una eccezione sono i notai, per i quali è previsto il numero chiuso.

I requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale, stabiliti per Legge, sono:

- possesso del Certificato di Laurea in Ingegneria;
- possesso del Certificato che attesti il superamento dell'Esame di Stato;
- possesso del Certificato generale del Casellario Giudiziale che attesti che l'ingegnere non abbia riportato condanne penali e che non abbia procedimenti penali in corso,

Bisogna ricordare che l'iscrizione all'Albo sottintende un comportamento di serietà e moralità professionale.

L'articolo 2 della legge 25/04/1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), stabilisce infatti:

"coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli Albi professionali e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari".

Il Codice Civile, nell'articolo 2229, al 1° comma, stabilisce che:

"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente".

Per le professioni tecniche vale tuttora la legge 25/04/1938 n. 897 che, all'articolo 1, stabilisce:

"Gli Ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e periti industriali, non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie ai termini delle disposizioni vigenti".

Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali") i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'albo sono affidati ai Consigli di Disciplina Territoriali.

Sussiste incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'Ordine e la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina territoriale.

I Consigli di Disciplina sono pertanto competenti nel processo disciplinare di primo grado ed i provvedimenti da loro emessi hanno natura amministrativa.

Il procedimento disciplinare si articola in diverse fasi.

- i. Una prima fase istruttoria, nella quale il Consiglio di Disciplina, organizzato in singoli Collegi formati da 3 componenti, raccoglie documenti ed eventuali testimonianze, verificando le mancanze e le irregolarità delle quali il professionista è accusato, ascoltando anche il professionista medesimo.
- ii. In base a quanto emerso nella fase istruttoria il Consiglio decide se il caso possa essere archiviato, oppure se sia necessario instaurare il giudizio disciplinare.
- iii. Se quest'ultima tesi prevale, tramite ufficiale giudiziario viene notificato al professionista l'Ordine di comparire innanzi al Consiglio di Disciplina per un'audizione nella quale il soggetto incolpato avrà modo di esporre le proprie ragioni

A seguito di tale udienza il Consiglio di Disciplina provvede a deliberare e, qualora venga accertata la colpevolezza del professionista, può infliggere varie pene disciplinari:

- <u>l'avvertimento</u>, comunicazione scritta che dimostra al professionista le mancanze commesse e lo esorta a non ricadervi;
- <u>la censura</u>, comunicazione scritta con la quale si deplora formalmente il soggetto per il suo comportamento scorretto;
- <u>la sospensione dell'esercizio professionale</u>, pena applicabile solo per periodi fino a sei mesi;
- <u>la radiazione o cancellazione dall'Albo</u>, che viene applicata nelle ipotesi di massima gravità.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo per motivi disciplinari vengono notificate al professionista per mezzo di un ufficiale giudiziario e vengono comunicate alla Procura della Repubblica.

Se un professionista viene condannato alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio di Disciplina può stabilire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione, che è automatica quando sia stato rilasciato un mandato di cattura.

Contro le decisioni degli Ordini Provinciali è sempre possibile presentare ricorso ai Consigli Nazionali. Contro le decisioni dei Consigli Nazionali è possibile presentare ricorso alla Corte di Cassazione nei casi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il **CODICE CIVILE** tratta dell'esercizio delle professioni intellettuali nel Libro Quinto ("Del lavoro"), al Titolo III ("Del lavoro autonomo"), al Capo II ("Delle professioni intellettuali")

Art. 2229. (Esercizio delle professioni intellettuali)

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

. . .

Art. 2230. (Prestazione d'opera intellettuale)

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231. (Mancanza d'iscrizione)

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232. (Esecuzione dell'opera)

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233. (Compenso)

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

. . .

Art. 2234. (Spese e acconti)

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235. (Divieto di ritenzione)

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236. (Responsabilità del prestatore di opera)

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237. (Recesso)

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

II DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti



ha introdotto alcune modifiche alle competenze professionali degli ingegneri

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Istituzione di n. 2 sezioni nell'Albo professionale che individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo:

- <u>sezione A</u>, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di <u>laurea specialistica</u>
- <u>sezione B</u>, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di <u>laurea</u>

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Istituzione di n. 3 settori nell'Albo professionale che corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali:

- settore a): civile ed ambientale
- settore b): industriale
- settore c): dell'informazione

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medicochirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A le attività, ripartite tra i tre settori, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B:

- a) per il settore INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE:
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
 - la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
 - 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B:

- b) per il settore INGEGNERIA INDUSTRIALE:
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
 - i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
 - 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

Principali modifiche del D.P.R. 328/2001:

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B:

- c) per il settore INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE:
 - le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
 - 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
 - 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

approvato in data 09/04/2014

PREMESSE

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione (...), stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

Premesse

Capo I PARTE GENERALE

art. 1 - Principi generali

art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Capo II DOVERI GENERALI

art. 3 - Doveri dell'ingegnere

art. 4 - Correttezza

art. 5 - Legalità

art. 6 - Riservatezza

art. 7 - Formazione e aggiornamento

art. 8 - Assicurazione professionale

art. 9 - Pubblicità informativa

art. 10 - Rapporti con il Committente

art. 11 - Incarichi e compensi

art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

Capo III RAPPORTI INTERNI art. 13 - Rapporti con colleghi ed altri professionisti art. 14 - Rapporti con collaboratori art. 15 - Concorrenza art. 16 - Attività in forma associativa o societaria Capo IV RAPPORTI ESTERNI art. 17 - Rapporti con le istituzioni art. 18 - Rapporti con la collettività art. 19 - Rapporti con il territorio Capo V RAPPORTI CON L'ORDINE art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno INCOMPATIBILITA' Capo VI art. 21 - Incompatibilità art. 22 - Sanzioni

Capo VII art. 23 - Disposizioni finali

CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

- 1.1. La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2. Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2) FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.
- 2.2. Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3. Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art. 3) DOVERI DELL'INGEGNERE

- 3.1. L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
- 3.2. L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
- 3.3. L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

- 3.4. L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
- 3.5. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4) CORRETTEZZA

4.1. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

- 4.2. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
- 4.3. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
- 4.4. Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine de renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

- 4.5. L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6. L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la presta-zione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
- 4.7. L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti a sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienze e qualità.

Art. 5) LEGALITÀ

- 5.1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
- 5.2. Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.
- 5.3. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6) RISERVATEZZA

- 6.1. L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.
- 6.2. L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

7.1. L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2. L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

- 8.1. Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 8.2. L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9) PUBBLICITÀ INFORMATIVA

- 9.1. La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.
- 9.2. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10) RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

10.1. L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11) INCARICHI E COMPENSI

- 11.1. L'ingegnere al momento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.
- 11.2. L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.
- 11.3. La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

- 11.4. L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
- 11.5. Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengano a trovare in difficoltà.

Art. 12) SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

12.1. L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

- 12.2. L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.
- 12.3. L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.
- 12.4. L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
- 12.5. L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III

RAPPORTI INTERNI

Art. 13) RAPPORTI CON COLLEGHI E ALTRI PROFESSIONISTI

- 13.1. L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 13.2. Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

- 13.3. L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
- 13.4. L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
- 13.5. L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.
- 13.6. In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

- 13.7. L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.
- 13.8. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
- 13.9. L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 14) RAPPORTI CON COLLABORATORI

- 14.1. L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.
- 14.2. I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.
- 14.3. L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

- 14.4. L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
- 14.5. L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.
- 14.6. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

- 14.7. Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.
- 14.8. Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15) CONCORRENZA

- 15.1. La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.
- 15.2. L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
- 15.3. E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

15.4. L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- 1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- 3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- 6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16) ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATIVA O SOCIETARIA

- 16.1. Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
- 16.2. Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione.

- 16.3. Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
- 16.4. La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV

RAPPORTI ESTERNI

Art. 17) RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

- 17.1. L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.
- 17.2. L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3. L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18) RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

18.1. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19) RAPPORTI CON IL TERRITORIO

- 19.1. L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.
- 19.2. Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
- 19.3. L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20) RAPPORTI CON L'ORDINE E CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

- 20.1. L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
- 20.2. L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.
- 20.3. L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

- 20.4. L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:
 - a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
 - b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
 - c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
 - d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
 - e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
 - f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI

INCOMPATIBILITA'

Art. 21) INCOMPATIBILITÀ

- 21.1. L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
- 21.2. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

- 21.3. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
- 21.4. L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

- 21.5. L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
- 21.6. L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:
 - a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
 - b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministra tori, ecc.);
 - c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22) SANZIONI

22.1. La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII

Art. 23) DISPOSIZIONI FINALI

- 23.1. Il presente Codice, con il relativo Regolamento di Attuazione:
 - a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
 - b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.